

**REGOLAMENTO 34**  
**DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE,**  
**TRASPORTO SANITARIO E SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO**

**a. Oggetto e campo di applicazione**

Con D.G.R. n. X/5165 del 16 maggio 2016, Regione Lombardia ha riordinato la disciplina in materia di trasporto sanitario semplice (TSS), trasporto sanitario (TS) e soccorso sanitario extraospedaliero (SSE), fissando i requisiti tecnico organizzativi per l'esercizio di tali attività e ponendo in capo ad AREU l'organizzazione, la realizzazione e la validazione dei relativi percorsi formativi.

Pertanto, il presente regolamento è finalizzato a definire:

- i percorsi formativi del personale coinvolto;
- le modalità di espletamento dell'esame di certificazione;
- le modalità di verifica delle competenze acquisite.

L'attività formativa oggetto del presente regolamento, sarà erogata da AREU o dalle sue Articolazioni Territoriali (di seguito AAT) e/o dai Centri di Formazione Riconosciuti e Accreditati (di seguito CeFRA).

Come indicato nella deliberazione AREU n. 121 del 5 maggio 2023, i CeFRA riconosciuti e accreditati in Regione Lombardia sono i seguenti:

- ANAS Lombardia;
- ANPAS Lombardia;
- Croce Rossa Italiana;
- Misericordie e Solidarietà, nelle sue due articolazioni;
- FAPS;
- Federazione Volontari del Soccorso (FVS).

Tali soggetti saranno incaricati di effettuare la formazione sopra specificata e, nell'ambito delle stessa, dovranno certificare, in appositi elenchi riepilogativi:

- le edizioni iniziate e concluse di ogni singolo percorso formativo (sede, date, docenti e orari degli incontri);
- l'elenco degli iscritti ai corsi;
- l'elenco dei soggetti che hanno concluso positivamente il percorso formativo.

ferma restando la possibilità della Direzione AREU, direttamente e/o attraverso le AAT, di verificare la documentazione prodotta dai CeFRA e la veridicità dei contenuti nonché di presenziare a tutte le attività formative svolte nell'ambito dei CeFRA.

**b. Documentazione di riferimento**

- Legge n. 116 del 4 agosto 2021 *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici*
- D.G.R. n. 10306 del 16 settembre 2002 *Approvazione linee guida regionali sulla defibrillazione semi-automatica*
- D.G.R. n. 4717 del 23 gennaio 2013 *Determinazione in ordine alle linee guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo*
- D.G.R. 5165 del 16 maggio 2016 *Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero*
- Deliberazione AREU n. 121 del 5 maggio 2023 *Riconoscimento e riaccreditamento CeFRA - Provvedimenti*
- DOC 31 *Requisiti di accreditamento dei CeFRA approvato, in revisione 1, con deliberazione AREU n. 222 del 21 giugno 2022*
- MOD 77 *Corso rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce operatore laico – valutazione pratica*
- MOD 134 *Scheda sintetica presentazione evento formativo per CeFRA e articolazioni territoriali di CeFRA*
- MOD 135 *Presentazione progetto didattico da parte del CeFRA*
- MOD 136A *Elenco iscritti evento formativo CeFRA*
- MOD 136B *Scheda di iscrizione evento formativo CeFRA*
- MOD 136C *Registro presenze evento formativo CeFRA*
- MOD 136D *Frontespizio cartelletta CeFRA*
- MOD 137 *Certificato di abilitazione Addetto al Trasporto Sanitario Semplice*
- MOD 138 *Verbale della Commissione esaminatrice - Addetto al Trasporto Sanitario Semplice*
- MOD 139A *Certificato di abilitazione - Addetto al Trasporto Sanitario*
- MOD 139B *Certificato di abilitazione - Addetto al Trasporto Sanitario – modulo J*
- MOD 140A *Verbale della Commissione esaminatrice – Addetto al Trasporto Sanitario*
- MOD 140B *Verbale della Commissione esaminatrice – Addetto al Trasporto Sanitario – modulo J*
- MOD 141A *Verbale di certificazione per l'abilitazione di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero*
- MOD 141B *Verbale di certificazione per l'abilitazione di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero – Sessione teorica*
- MOD 141C *Verbale di certificazione per l'abilitazione di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero – Sessione pratica*
- MOD 142 *Certificato di abilitazione Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero*
- MOD 143A *Verbale di riqualificazione per il mantenimento della qualifica di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero*
- MOD 143B *Verbale per il rinnovo dell'abilitazione all'uso del DAE per Addetto al Trasporto Sanitario e Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero*
- MOD 144 *Verbale di certificazione per l'abilitazione a Soccorritore-Istruttore regionale AREU*
- MOD 145 *Certificato di abilitazione Soccorritore-Istruttore regionale AREU*
- MOD 146 *Scheda Soccorritore-Istruttore in affiancamento*
- MOD 194 *Ricertificazione BLS Addetto al Trasporto Sanitario e al Soccorso Sanitario Extraospedaliero*

- MOD 195 *Riqualificazione Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero*
- MOD 210 *Tabella polivalente REG 34*
- MOD 219A *Autocertificazione assenza conflitto di interessi certificazione TSS – TS AREU*
- MOD 219B *Autocertificazione assenza conflitto di interessi certificazione SSE AREU.*

### **c. Indice**

- Art. 1 – Richiesta di validazione dei progetti formativi
- Art. 2 – Iscrizione ai percorsi formativi
  - Art. 2.1 – Cittadini
  - Art. 2.2 – Aziende e soggetti pubblici

### **Sezione 1 – Percorso formativo per “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice”**

- Art. 3 – Obiettivi formativi
  - Art. 3.1 – Obiettivi formativi generici
  - Art. 3.2 - Obiettivi formativi specifici
- Art. 4 – Organizzazione del percorso formativo
- Art. 5 – Tirocinio pratico
- Art. 6 – Certificazione finale “Addetto al Trasporto Sanitario Semplice”
  - Art. 6.1 – Commissione esaminatrice
  - Art. 6.2 – Prova finale
  - Art. 6.3 – Mancato superamento delle prove
- Art. 7 – Validazione percorsi formativi nella fase transitoria
- Art. 8 – Note

### **Sezione 2 – Percorso formativo per “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario”**

- Art. 9 – Obiettivi formativi
  - Art. 9.1 – Obiettivi formativi generici
  - Art. 9.2 - Obiettivi formativi specifici
- Art. 10 – Organizzazione del percorso formativo
- Art. 11 – Tirocinio pratico
- Art. 12 – Certificazione finale “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario”
  - Art. 12.1 – Commissione esaminatrice
  - Art. 12.2 – Prova finale
  - Art. 12.3 – Mancato superamento delle prove
- Art. 13 – Validazione percorsi formativi nella fase transitoria
- Art. 14 – Note

### **Sezione 3 – Percorso formativo per “Addetto al Servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero” (Soccorritore-Esecutore)**

- Art. 15 – Obiettivi formativi
- Art. 16 - Organizzazione del percorso formativo
  - Art. 16.1 Materiale didattico
- Art. 17 – Certificazione finale “Addetto al servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero e certificazione regionale” (Soccorritore-Esecutore)
  - Art. 17.1 – Commissione esaminatrice
  - Art. 17.2 – Richiesta della sessione di esame
  - Art. 17.3 – Sede dell'esame

- Art. 17.4 – Prova finale
- Art. 17.4.1 – Valutazione teorica
- Art. 17.4.2 – Valutazione pratica
- Art. 17.4.3 – Compilazione del verbale della sessione certificativa
- Art. 17.5 – Mancato superamento delle prove
- Art. 18 – Mantenimento della qualifica di Soccorritore-Esecutore attivo
- Art. 19 – Sospensione della qualifica di Soccorritore-Esecutore attivo
- Art. 20 – Riqualificazione del Soccorritore-Esecutore
- Art. 21 – Equipollenza titoli di altre Regioni

#### **Sezione 4 – Percorso formativo per “Addetto al Servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero” (Soccorritore-Istruttore)**

- Art. 22 – Soccorritore-Istruttore regionale AREU
- Art. 23 – Criteri di accesso al percorso formativo
- Art. 24 – Organizzazione del percorso formativo
- Art. 25 – Mantenimento della qualifica di Soccorritore-Istruttore attivo
  - Art. 25.1 – Revoca e sospensione della qualifica
- Art. 26 – Soccorritore-Istruttore senior
- Art. 27 – Soccorritore-Istruttore: variazione del CeFRA di afferenza

#### **Sezione 5 – Rapporti CeFRA - AREU**

- Art. 28 – Rapporti CeFRA – AAT
- Art. 29 – Formatore di Soccorritori – Istruttori AREU
- Art. 30 – Note finali.

## d. Regolamento

### Art. 1 - Richiesta di validazione dei progetti formativi

Il CeFRA (accreditato da AREU) invia la richiesta di validazione del percorso formativo in oggetto ad AREU, esclusivamente in formato elettronico, all'indirizzo e-mail: [validazione.percorsi@areu.lombardia.it](mailto:validazione.percorsi@areu.lombardia.it).

La richiesta di validazione deve essere:

- presentata entro i seguenti termini:
  - entro il 31 gennaio;
  - entro il 31 marzo;
  - entro il 31 maggio;
  - entro il 30 settembre;
  - entro il 30 novembre;
- compilata secondo il format predisposto da AREU;
- coerente con gli obiettivi formativi definiti;
- completa delle informazioni e della documentazione richiesta.

Per ogni evento formativo, inteso come tipologia di percorso formativo (trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario, soccorso sanitario extraospedaliero di emergenza urgenza), devono essere compilati e inviati i seguenti moduli:

- MOD 134 *Scheda sintetica presentazione evento formativo per CeFRA e articolazioni territoriali di CeFRA*;
- MOD 135 *Presentazione progetto didattico da parte del CeFRA*;
- MOD 136A *Elenco iscritti evento formativo CeFRA*;

che contengono i dati di seguito indicati:

- tipologia dell'evento formativo;
- soggetto proponente (CeFRA);
- eventuali riferimenti del sito web del CeFRA proponente;
- nominativo del Responsabile del CeFRA;
- indicazione delle AAT di riferimento per il CeFRA e della segreteria relativa alla sede dell'evento formativo;
- numero delle edizioni previste;
- calendario generale;
- contenuti e articolazione oraria di ogni singola edizione prevista;
- elenco docenti, per ogni singola edizione prevista;
- tecniche didattiche utilizzate;
- sede dell'evento formativo per ogni singola edizione prevista.

Una volta acquisita tutta la documentazione richiesta, AREU effettua l'istruttoria finalizzata a verificare la completezza e la congruità della documentazione trasmessa dal CeFRA.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, AREU provvede a pubblicare sul sito internet istituzionale [www.areu.lombardia.it](http://www.areu.lombardia.it) (area Formazione/Corsi) le seguenti informazioni, solo per i percorsi del TSS e TS:

- riferimenti del CeFRA;
- AAT sede del corso;

---

<sup>1</sup> Ciascun CeFRA dovrà inviare annualmente alla S.C. Formazione AREU, l'elenco completo di tutte le sue Articolazioni territoriali e mantenerlo costantemente aggiornato.

- tipologia di evento formativo;
- calendarizzazione delle edizioni;
- programma dell'evento formativo;
- nominativo del Direttore del CeFRA;
- riferimenti della Segreteria organizzativa del CeFRA;
- modalità di iscrizione all'evento formativo.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, AREU, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di validazione dell'evento formativo provvede a trasmettere, via e-mail, al soggetto proponente (CeFRA), una nota recante le motivazioni del rigetto.

Il CeFRA, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di cui sopra, potrà trasmettere ad AREU le controdeduzioni e/o le integrazioni/modifiche richieste.

I CeFRA, per i corsi di SSE, dovranno inviare la documentazione sopradescritta solo alle AAT di competenza.

## **Art. 2 – Iscrizione ai percorsi formativi**

### **Art. 2.1 - Cittadini**

L'iscrizione ai percorsi formativi può essere effettuata esclusivamente attraverso i CeFRA o le relative articolazioni territoriali locali (per esempio, le Associazioni di soccorso), oppure attraverso Soggetti giuridici già autorizzati per lo specifico tipo di trasporto/soccorso.

### **Art. 2.2 - Aziende e soggetti pubblici**

L'iscrizione ai percorsi formativi può essere effettuata attraverso la presentazione del MOD 136B al CeFRA o direttamente ad AREU, attraverso soggetti già in possesso delle autorizzazioni, secondo la normativa vigente per il trasporto sanitario semplice, il trasporto sanitario e il soccorso sanitario extraospedaliero.

Le iscrizioni potranno essere effettuate:

- presso i CeFRA, che dovranno trasmettere ad AREU, dopo l'avvio del corso l'elenco degli iscritti alla specifica edizione (MOD 136A);
- presso AREU, attraverso l'indirizzo e-mail [percorsi.formativi@areu.lombardia.it](mailto:percorsi.formativi@areu.lombardia.it) oppure previo contatto con la Segreteria organizzativa della S.C. Formazione.

I percorsi potranno essere finanziati con oneri economici a carico dei partecipanti (come previsto dalla D.G.R. n. X/5165/2016) o a carico dei soggetti sopra indicati (Soggetti giuridici già autorizzati per lo specifico tipo di trasporto/soccorso e/o Pubbliche Amministrazioni interessate).

## Sezione 1 – Percorso formativo per “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice”

### Art. 3 - Obiettivi formativi

#### Art. 3.1 - Obiettivi formativi generici

Sviluppare:

- conoscenze teoriche;
- abilità pratiche;
- capacità di assistenza e trasporto di persone con problematiche sanitarie, che non necessitano della presenza di personale in possesso di specifiche e approfondite competenze clinico assistenziali.

#### Art. 3.2 - Obiettivi formativi specifici

Al termine del percorso formativo l'Addetto al servizio di TSS deve essere in grado di svolgere le seguenti attività:

- garantire il trasferimento e il trasporto della persona assistita in sicurezza sui possibili diversi mezzi di trasporto sanitario semplice (auto, furgonati, ambulanza);
- garantire, in caso di necessità e in attesa dei soccorsi istituzionali, le funzioni vitali di base (sicurezza della scena, valutazione del paziente, RCP di base a uno e a due soccorritori senza presidi per la ventilazione (bocca-bocca e/o bocca-maschera), pervietà delle vie aeree, defibrillazione semiautomatica se disponibile);
- garantire l'emostasi, in caso di emorragia evidente.

L'operatore deve essere altresì in grado di effettuare, in caso di necessità, una prima iniziale valutazione ABCDE della persona trasportata al fine di poter riferire in maniera adeguata al Sistema d'Emergenza Sanitaria.

### Art. 4 - Organizzazione del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in un modulo teorico-pratico di complessive 16 ore:

- 11 ore a contenuto teorico, che devono essere frequentate dal candidato per almeno l'80%;
- 5 ore di formazione BLS/D laico, che devono essere frequentate per l'intera durata.

Solo al termine di tale percorso, il candidato sarà ammesso all'esame finale certificativo. Le lezioni teoriche sono condotte da Soccorritori-Istruttori di AREU in possesso della Certificazione regionale o da formatori del CeFRA autorizzati dal Direttore del CeFRA; per gli addestramenti pratici, i CeFRA possono avvalersi anche di istruttori BLS/D laici e di istruttori esperti di Trasporto Sanitario (il rapporto istruttore/discenti non può essere superiore a 1:6). Il materiale didattico (diapositive, dispense, ecc.) è fornito ai CeFRA dalla S.C. Formazione AREU.

### Art. 5 - Tirocinio pratico

Al termine del percorso formativo, il candidato deve effettuare un tirocinio pratico, in affiancamento a personale esperto, così articolato:

- almeno 10 ore di attività per il personale impiegato sulle autovetture e sui furgoni finestrati;

- almeno 25 ore di attività per il personale impiegato sulle autoambulanze.

Durante il tirocinio pratico, i Soggetti autorizzati all'attività di TSS sono altresì tenuti ad istruire, a loro cura, il proprio personale sull'utilizzo dei presidi e delle dotazioni collocate a bordo di ciascuna tipologia di mezzo utilizzato.

L'attività di tirocinio pratico deve essere documentata a cura del Direttore del CeFRA o del Rappresentante legale per i Soggetti non appartenenti ad un CeFRA.

#### **Art. 6 - Certificazione finale "Addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice"**

Il Soggetto erogatore (CeFRA o AREU), al termine del percorso formativo, deve rilasciare al candidato che abbia superato la prova d'esame il certificato di abilitazione (MOD 137).

Il certificato deve essere consegnato, in originale, al singolo partecipante al termine del tirocinio pratico. La copia deve essere conservata presso la sede del Soggetto erogatore - CeFRA (o sua articolazione locale), AAT e/o presso AREU - insieme a tutta la documentazione cartacea relativa alle prove d'esame, ai registri didattici dei corsi (fogli firme candidati, docenti (MOD 136C e 136D) e al verbale di certificazione finale (MOD 138); come previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 6.1 - Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice è così composta:

- Direttore del CeFRA/Soggetto erogatore, o un suo delegato (preferibilmente, il Responsabile delle attività didattiche del corso);
- un docente esperto di TS (preferibilmente che abbia partecipato attivamente al percorso formativo);
- un istruttore BLS/D per operatori laici/Istruttore regionale AREU del corso "Soccorritore-Esecutore" (preferibilmente che abbia partecipato attivamente al percorso formativo).

Tutti i componenti della Commissione esaminatrice che risulteranno nel verbale, una volta visionato l'elenco dei candidati partecipanti alla sessione di valutazione, devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere, con firma autografa, il modulo di assenza di conflitto di interessi (MOD 219A); in caso di sussistenza di una specifica situazione di incompatibilità, il componente della Commissione, oltre a dichiarare la stessa attraverso il modulo, deve astenersi dal valutare il/i candidato/i interessatoo/i (tale soluzione operativa dovrà essere descritta nel verbale).

#### **Art. 6.2 - Prova finale**

Il Soggetto erogatore, deve comunicare ad AREU, almeno 15 giorni prima, la data della prova finale per la Certificazione abilitativa, all'indirizzo e-mail: [percorsi.formativi@areu.lombardia.it](mailto:percorsi.formativi@areu.lombardia.it).

Un rappresentante di AREU o di una sua AAT, potrà presenziare, con funzione di supervisore.

La prova finale è costituita da due verifiche: un test teorico a risposta multipla e una prova pratica (skill scenario BLS/D per operatori laici).

Il test teorico prevede 10 domande a risposta multipla (quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta), da selezionare nell'ambito di un elenco fornito da AREU, come di seguito indicato (rif. allegato A4.1, della D.G.R. n. X/5165/2016):

- 1 domanda del modulo B;
- 3 domande del modulo C;

- 1 domanda del modulo D;
- 3 domande sul modulo E;
- 2 domande sul modulo F.

Il candidato è ammesso alla prova pratica se risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande (7 su 10).

La prova pratica ha per oggetto uno scenario di BLSL per operatore laico.

E' prevista la relativa compilazione nominale della skill (MOD 77) da parte della Commissione esaminatrice. La performance minima per ottenere l'idoneità è pari ad almeno il 75% (punto 4 delle note indicate sul MOD 77).

### **Art. 6.3 - Mancato superamento delle prove**

- Mancato superamento della prova teorica: il candidato potrà ripetere l'intera sessione valutativa.
- Mancato superamento della prova pratica: il candidato potrà ripetere la prova pratica in occasione di una successiva sessione di valutazione, prevista dallo stesso CeFRA o Soggetto erogatore, entro 60 giorni dalla prima prova o comunque durante la prima sessione disponibile, previa partecipazione obbligatoria del candidato alla sessione di BLSL e a momenti di riaddestramento organizzati dagli stessi CeFRA o Soggetti erogatori.
- Mancato superamento della prova pratica durante la seconda sessione di valutazione: il candidato dovrà ripetere l'intero percorso formativo.

Al termine della prova finale, la Commissione esaminatrice redige idoneo verbale (MOD 138). Una copia dello stesso deve essere inviata ad AREU in formato elettronico all'indirizzo e-mail: [validazione.percorsi@areu.lombardia.it](mailto:validazione.percorsi@areu.lombardia.it).

Il verbale deve indicare le eventuali posizioni di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione esaminatrice e specificarne la motivazione, nonché attestarne l'astensione nella valutazione di specifici candidati (tutti i moduli relativi al conflitto di interessi devono essere allegati al verbale).

### **Art. 7 - Validazione percorsi formativi nella fase transitoria**

La validazione dei percorsi formativi in oggetto, effettuati nella fase transitoria (dal giorno 1 gennaio 2016 fino all'approvazione del presente regolamento) è effettuata da AREU con proprio provvedimento, previa verifica dei verbali e della documentazione fornita dai CeFRA.

### **Art. 8 - Note**

- I Soggetti che hanno presentato la SCIA solo per il servizio di Trasporto Sanitario Semplice (TSS), non possono svolgere né il Trasporto Sanitario né il Soccorso Sanitario Extraospedaliero.
- Il personale in possesso della qualifica di "Addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice" deve effettuare ogni 24 mesi un aggiornamento del corso BLSL laico. Tale attività è affidata ai CeFRA o agli altri Soggetti erogatori autorizzati che dovranno completarla entro 12 mesi dall'approvazione del presente documento. Tale indicazione è valida anche per il personale che ha acquisito la qualifica di "Addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice" anteriormente all'entrata in vigore della D.G.R. n. X/5165/2016.

- I CeFRA sono incaricati di svolgere attività formativa rivolta al personale in possesso della qualifica di "Addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice" anche successivamente al percorso formativo finalizzato all'abilitazione; tale attività deve essere documentata a cura del Direttore del CeFRA o del Rappresentante legale per i Soggetti non appartenenti ad un CeFRA.

## Sezione 2 – Percorso formativo per “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario”

Tale percorso formativo ha lo scopo di formare personale addetto al servizio di Trasporto Sanitario, come indicato dalla D.G.R. n. X/5165/2016 (Allegato A2) ed è propedeutico e obbligatorio per l'acquisizione della abilitazione come “Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero”.

### Art. 9 – Obiettivi formativi

#### Art. 9.1 - Obiettivi formativi generici

Sviluppare:

- conoscenze teoriche;
- abilità pratiche;
- capacità di assistenza e trasporto delle persone con problematiche sanitarie, che non necessitano della presenza di personale in possesso di specifiche competenze clinico assistenziali.

#### Art. 9.2 - Obiettivi formativi specifici

Al termine del percorso formativo l'Addetto al TS deve essere in grado di svolgere le seguenti attività:

- garantire il trasferimento e il trasporto della persona assistita, in sicurezza, sui possibili diversi mezzi di trasporto sanitario e sanitario semplice (auto, furgonati, ambulanza) e la gestione assistenziale delle seguenti categorie di utenti: ustionati, terminali, dializzati, diversamente abili, non autosufficienti o con limitazioni funzionali e motorie, bambini, donne gravide, pazienti con supporto ventilatorio meccanico, portatori di specifici presidi medico-chirurgici (per esempio, sondino naso-gastrico, PEG, drenaggi, cateteri vescicali, tracheostomia);
- eseguire le tecniche di base della mobilizzazione atraumatica e dell'immobilizzazione, su scenari semplici, con collare cervicale, tavola spinale, steccobende, materasso a depressione e barella cucchiaio e gestione di base di tali presidi;
- garantire, in caso di necessità e in attesa dei soccorsi istituzionali, le funzioni vitali di base (sicurezza della scena, valutazione del paziente, RCP di base a uno e a due soccorritori con presidi per la ventilazione, pervietà delle vie aeree (anche mediante presidi), defibrillazione semiautomatica precoce);
- garantire l'emostasi, in caso di emorragia evidente;
- effettuare una prima valutazione ABCDE della persona assistita e/o trasportata, in caso di necessità, al fine di poter riferire in maniera adeguata al Sistema d'Emergenza Sanitaria sapendo rilevare i principali parametri vitali (FC, FR, PA, Sat. O<sub>2</sub>);
- effettuare la detersione e la disinfezione del mezzo di soccorso e dei presidi utilizzati e ripristinare il materiale;
- provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti;
- relazionarsi con la persona assistita con competenza, empatia e modalità atte a infondere sicurezza.

### **Art. 10 – Organizzazione del percorso formativo**

Il percorso formativo si sviluppa in un modulo teorico-pratico di 42 ore (primo modulo), che deve essere frequentato dal candidato per almeno l'80%, fatto salvo il BLS (che sarà considerato quale BLS per operatori addetti al TS), che deve essere frequentato per l'intera durata (7 ore).

Le lezioni teoriche sono condotte da Soccorritori Istruttori di AREU in possesso della certificazione regionale e/o consulenti specialistici con la supervisione di un Soccorritore-Istruttore.

Per gli addestramenti pratici e per il modulo "J" (rif. Allegato A4.2 della D.G.R. n. X/5165/2016) il CeFRA si può avvalere anche di istruttori esperti di TS, identificati dal Direttore del CeFRA e/o dal Soggetto erogatore (il rapporto istruttore/discenti non può essere superiore a 1:6).

Al termine del primo modulo sono espletate le prove di valutazione per il conseguimento della qualifica di "Addetto al servizio di Trasporto Sanitario"; il percorso viene completato con un tirocinio pratico di 25 ore, nello stesso ambito, per il conseguimento della certificazione finale.

Il candidato deve iniziare il tirocinio pratico come terzo operatore, dopo aver completato lo specifico modulo formativo (modulo "I") inerente il trasporto in ambulanza.

Per il personale che svolge il ruolo di autista, è previsto anche un ulteriore modulo ("La sicurezza nella guida dei mezzi adibiti al Trasporto Sanitario") della durata di 4 ore (rif. Allegato A4.2 della D.G.R. n. X/5165/2016, modulo "J").

In questo caso, il percorso formativo ha una durata totale di 46 ore.

Il modulo "J", può essere effettuato anche disgiuntamente dal primo modulo di 42 ore, ma deve essere effettuato entro e non oltre 24 mesi dalla data della certificazione di "Addetto al Trasporto Sanitario".

### **Art. 11 - Tirocinio pratico**

Al termine del percorso formativo deve essere effettuata un'attività di tirocinio pratico di almeno 25 ore di attività, in affiancamento a personale esperto, rivolto al personale da impiegare sulle autoambulanze.

Detto tirocinio può essere effettuato anche durante il tirocinio previsto per la certificazione del secondo modulo, sui mezzi del SSE. In questo caso, non potrà essere effettuata l'attività di trasporto sanitario fino al raggiungimento delle 25 ore di tirocinio.

Durante il tirocinio pratico, i Soggetti autorizzati all'attività di TS sono tenuti ad istruire, a loro cura, il proprio personale sull'utilizzo dei presidi e delle dotazioni collocate a bordo di ciascuna tipologia di mezzo utilizzato.

L'attività formativa successiva e integrativa a quella prevista per l'abilitazione, effettuata dal Soggetto che svolge l'attività di TS e il tirocinio pratico sopra descritto, devono essere documentate a cura del Direttore del CeFRA o del Rappresentante legale per i Soggetti non appartenenti ad un CeFRA o dal Direttore della S.C. Formazione di AREU e mantenute periodicamente.

## **Art. 12 - Certificazione finale “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario”**

Il Soggetto erogatore (CeFRA o AREU), al termine del percorso formativo, deve rilasciare al candidato che abbia superato la prova d'esame il certificato di abilitazione (MOD 139A per l'addetto al trasporto sanitario, MOD 139B l'addetto al trasporto sanitario – modulo “J”). Il certificato deve essere consegnato, in originale, al singolo partecipante al termine del tirocinio pratico. La copia deve essere conservata presso la sede del Soggetto erogatore - CeFRA o sua articolazione locale/AAT e/o AREU - insieme a tutta la documentazione cartacea relativa alle prove d'esame, ai registri didattici dei corsi (fogli firme candidati, docenti, MOD 136C e 136D) e al verbale di certificazione finale (MOD 140A e MOD 140B).

### **Art. 12.1 - Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice è così composta:

- Direttore del CeFRA/Soggetto erogatore, o un suo delegato (preferibilmente, il Responsabile delle attività didattiche del corso);
- un istruttore regionale AREU del corso “Soccorritore-Esecutore” esperto di TS (preferibilmente che abbia partecipato attivamente al percorso formativo);
- un istruttore regionale AREU esperto di BLS (preferibilmente che abbia partecipato attivamente al percorso formativo).

Tutti i componenti della Commissione esaminatrice che risulteranno nel verbale, una volta visionato l'elenco dei candidati partecipanti alla sessione di valutazione, devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere, con firma autografa, il modulo di assenza di conflitto di interessi (MOD 219A); in caso di sussistenza di una specifica situazione di incompatibilità, il componente della Commissione, oltre a dichiarare la stessa attraverso il modulo, deve astenersi dal valutare il/i candidato/i interessatoo/i (tale soluzione operativa dovrà essere descritta nel verbale).

### **Art. 12.2 - Prova finale**

Il Soggetto erogatore, deve comunicare ad AREU, almeno 15 giorni prima, la data della prova finale per la Certificazione abilitativa, all'indirizzo e-mail: [percorsi.formativi@areu.lombardia.it](mailto:percorsi.formativi@areu.lombardia.it).

Un rappresentante di AREU o di una sua AAT, potrà presenziare, con funzione di supervisore.

La prova finale è costituita da due verifiche: un test teorico a risposta multipla e una prova pratica (skill scenario BLS per Soccorritori-Esecutori).

Il test teorico prevede 20 domande a risposta multipla (quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta), da selezionare nell'ambito di un elenco fornito da AREU, come di seguito indicato (rif. allegato A4.2, della D.G.R. n. X/5165/2016):

- 1 domanda del modulo B;
- 3 domande del modulo C;
- 3 domande del modulo D;
- 1 domande sul modulo E;
- 3 domande sul modulo F;
- 5 domande sul modulo G;
- 4 domande sul modulo I;
- 4 domande sul modulo J (solo se il candidato ha partecipato anche a tale modulo).

Il candidato è ammesso alla prova pratica se risponde correttamente ad almeno il 75% delle domande (15 su 20).

La prova pratica verterà su uno scenario di BLS-D. È prevista la relativa compilazione nominale della skill da parte della Commissione esaminatrice. La performance minima per ottenere l'idoneità è pari ad almeno il 75%.

Il CeFRA può effettuare una seconda sessione d'esame per ogni edizione del corso, comunicandone l'esito ad AREU.

Per il personale che intende svolgere il ruolo di "autista", il test teorico prevede ulteriori 4 domande sul modulo "J" dell'allegato A4.2, della D.G.R. n. X/5165/2016.

Il test si intende superato con una performance minima del 75% (3 risposte corrette su 4).

### **Art. 12.3 - Mancato superamento delle prove**

- Mancato superamento della prova teorica: il candidato potrà ripetere il test in una sessione successiva e comunque non prima di 30 giorni. In caso di non superamento dello stesso corso il candidato è tenuto a ripetere l'intero percorso formativo.
- Mancato superamento della prova pratica: il candidato potrà ripeterla in occasione di una successiva sessione di valutazione prevista dallo stesso CeFRA o, su richiesta di questo, presso altro CeFRA o presso AREU, previa partecipazione obbligatoria a momenti di riaddestramento organizzati dagli stessi CeFRA o da AREU;
- Mancato superamento della prova pratica durante la seconda sessione di valutazione: il candidato dovrà ripetere l'intero percorso formativo.

Al termine della prova finale, la Commissione esaminatrice redige il verbale (MOD 140A e, in caso di svolgimento del modulo "J", MOD 140B). Una copia dovrà essere inviata ad AREU in formato elettronico all'indirizzo e-mail: [validazione.percorsi@areu.lombardia.it](mailto:validazione.percorsi@areu.lombardia.it).

Il verbale deve indicare le eventuali posizioni di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione esaminatrice e specificarne la motivazione, nonché attestarne l'astensione nella valutazione di specifici candidati (tutti i moduli relativi al conflitto di interessi devono essere allegati al verbale).

### **Art. 13 - Validazione percorsi formativi nella fase transitoria**

La validazione dei percorsi formativi in oggetto, effettuati nella fase transitoria (dal giorno 1 gennaio 2017 fino all'approvazione del presente regolamento) è effettuata da AREU, con provvedimento deliberativo, previa verifica dei verbali e della documentazione fornita dai CeFRA.

### **Art. 14 – Note**

La qualifica di operatore BLS-D ha una validità di 24 mesi, entro i quali deve essere effettuato il retraining con relativa ricertificazione, a cura del CeFRA o degli altri Soggetti erogatori autorizzati.

### Sezione 3 – Percorso formativo per “Addetto al servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero” (Soccorritore-Esecutore)

Il percorso formativo e i requisiti tecnico organizzativi per l'Addetto al servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero (di seguito Soccorritore-Esecutore) sono indicati nell'allegato A3 della D.G.R. n. X/5165/2016.

L'accesso a questo percorso formativo è subordinato al conseguimento della qualifica di “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario” (primo modulo TS).

L'inizio del secondo modulo (SSE) deve avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla data di conseguimento della qualifica di cui sopra. Diversamente, superato questo periodo, comunque entro il 18° mese dal termine del primo modulo, il Soggetto erogatore della formazione e/o il CeFRA dovrà predisporre un percorso di aggiornamento teorico-pratico di almeno 20 ore, riguardante i seguenti argomenti, riportati nell' Allegato A4.2 della D.G.R. n. X/5165/2016:

- cap. “D” – Caratteristiche del paziente da trasportare (tecniche di base della mobilizzazione atraumatica e immobilizzazione);
- cap. “F” – Valutazione e iniziale trattamento al paziente (valutazione primaria ABCDE del paziente medico acuto ed esercitazioni pratiche con scenari di simulazione della valutazione primaria ABCDE);
- cap. “G” – Tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione.

Trascorsi 18 mesi, il candidato dovrà rifrequentare l'intero primo modulo (42 ore), senza però dover effettuare nuovamente la valutazione finale (il CeFRA dovrà certificare tale frequenza).

#### Art. 15 - Obiettivi formativi

Al termine del percorso formativo, il Soccorritore-Esecutore deve essere in grado di:

- valutare la scena dell'intervento e procedere alla messa in sicurezza degli infortunati, dei soccorritori e del mezzo di trasporto;
- fornire alla SOREU le informazioni per l'eventuale attivazione di ulteriori mezzi o Enti/servizi necessari nell'ambito del soccorso;
- valutare correttamente e nei tempi previsti le funzioni vitali e le principali lesioni dell'infortunato (valutazione primaria);
- rilevare i segni e sintomi come da indicazione del personale sanitario e/o dei protocolli in uso;
- rilevare i principali parametri vitali della persona soccorsa (FC, FR, PA, Sat. O<sub>2</sub>), come da indicazione del personale sanitario e/o dei protocolli in uso;
- effettuare le manovre di soccorso, nel rispetto delle procedure fornite da AREU;
- eseguire le manovre di rianimazione cardio-polmonare;
- eseguire le manovre necessarie al sostegno delle funzioni vitali, compresa la defibrillazione mediante DAE, direttamente o in collaborazione con il personale sanitario secondo il contingente contesto operativo;
- applicare le manovre previste in situazione di parto imminente come da indicazione del personale sanitario e/o dei protocolli in uso;
- eseguire le operazioni di estricazione dell'infortunato dal veicolo;

- utilizzare le tecniche di immobilizzazione e mobilizzazione atraumatica adulto e pediatrica;
- eseguire le manovre necessarie per il corretto posizionamento dell'infortunato;
- eseguire il trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;
- compilare la relazione di soccorso MSB;
- occuparsi del ripristino dei presidi e del materiale utilizzati;
- eseguire la detersione e la disinfezione del mezzo di soccorso e dei presidi utilizzati;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti secondo i protocolli in uso;
- collaborare, secondo le indicazioni fornite da AREU, nell'ambito degli eventi maggiori/maxiemergenze, in relazione alle specifiche competenze (triage, trasporto, comunicazioni, evacuazione);
- conoscere e saper gestire le principali reazioni del Soccorritore durante le diverse fasi del soccorso e i bisogni relazionali dei pazienti in situazione di urgenza.

#### **Art. 16 – Organizzazione del percorso formativo**

- Il percorso formativo si articola in un modulo teorico – pratico di 78 ore complessive, che devono essere frequentate dal candidato per almeno l'85%, fatto salvo il BLSD (8 ore) e il capitolo "Trauma-approfondimenti" (10 ore di teoria e 18 ore di pratica), che devono essere frequentati per l'intera durata prevista. Il programma formativo con il dettaglio delle ore per ogni attività teorico-pratica è indicato nell'allegato A4.3 della D.G.R. n. X/5165/2016.
- L'attività formativa deve essere documentata attraverso fogli di rilevazione delle presenze, schede individuali relative alle attività pratiche svolte (skill), schede relative alle attività di affiancamento sui mezzi, per quanto attiene al tirocinio pratico. Tale documentazione deve essere predisposta dal Soggetto erogatore e deve essere disponibile su richiesta del Direttore della AAT o della Direzione AREU (S.C. Formazione).
- Il direttore del corso, già Soccorritore-Istruttore regionale, è persona designata dal Direttore del CeFRA (o suo delegato) e/o del Soggetto erogatore con caratteristiche di abilità e competenza formativa in relazione all'attività di trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero. Tale figura, meglio se coincidente con l'Istruttore senior regionale AREU, dovrà garantire l'applicazione del programma descritto nell'allegato A4.3 della D.G.R. n. X/5165/2016 nel presente regolamento.
- Le lezioni teoriche sono tenute da Istruttori-Soccorritori regionali AREU, che possono avvalersi, in accordo con il Direttore del CeFRA, di consulenti specialistici, sempre nel rispetto delle linee di indirizzo della S.C. Formazione AREU, in merito alla supervisione del corso.
- Gli addestramenti pratici sono condotti da Soccorritori-Istruttori regionali AREU, che possono avvalersi di istruttori interni esperti di soccorso sanitario, mantenendo la supervisione al fine di garantire la corretta esecuzione di quanto indicato nel materiale fornito dalla S.C. Formazione AREU ai CeFRA. Il rapporto istruttore/discente non deve superare il rapporto 1:6.
- Il tirocinio pratico a bordo dei MSB può iniziare solo al termine del primo modulo, previo parere del Direttore del corso; in questo caso il candidato può svolgere esclusivamente attività osservativa (no attività assistenziale) e, per questo motivo, non viene considerato componente effettivo dell'equipaggio.  
Il tirocinio pratico attivo può essere iniziato solo dopo l'espletamento del capitolo "Trauma-approfondimenti" e non deve essere inferiore alle 60 ore, durante le quali il

candidato deve collaborare attivamente allo svolgimento del soccorso, affiancato da un soccorritore esperto e agendo gradualmente in relazione al compimento del percorso formativo svolto; in questo caso, il candidato è considerato un componente effettivo dell'equipaggio del MSB.

- Se possibile, il periodo di affiancamento ( tirocinio pratico attivo) dovrebbe essere compiuto prima dell'esame di qualificazione; diversamente, il candidato dovrà obbligatoriamente aver già effettuato (prima dell'esame) almeno 20 ore di affiancamento attivo nell'ambito del soccorso sanitario extraospedaliero.
- La condizione di componente dell'equipaggio in affiancamento, non può essere mantenuta a favore dello stesso soggetto per più di 6 mesi dalla data di inizio del tirocinio pratico, fatte salve straordinarie e valide motivazioni valutate dal Direttore del CeFRA. Nel caso in cui venga superato questo periodo, il candidato risulta automaticamente non idoneo e dovrà ripetere l'intero percorso formativo (78 ore per SSE)
- E' facoltà del CeFRA sottoporre il candidato ad un pre-esame di certificazione, il cui scopo è quello di valutare le abilità e competenze teoriche acquisite dal candidato alla fine del corso. L'esito di tale prova, previo parere vincolante del Direttore del CeFRA (o suo delegato), è determinante per accedere all'esame di certificazione di "Addetto al servizio di Soccorso sanitario extraospedaliero" (Soccorritore-Esecutore).

#### **Art. 16.1 – Materiale didattico**

Il materiale didattico del secondo modulo, aggiornato alle più recenti linee guida, viene elaborato e distribuito alle Direzioni regionali dei CeFRA e alle AAT direttamente dalla S.C. Formazione di AREU, su indicazione della Direzione Sanitaria.

Tale materiale dovrà essere trasmesso dalle AAT a tutto il personale formatore e certificatore di afferenza e dai Direttori dei CeFRA a tutte le articolazioni locali, erogatrici della formazione specifica. I Soggetti erogatori dei corsi dovranno consegnare il materiale didattico ai candidati durante il percorso formativo.

L'applicazione dei contenuti del materiale didattico aggiornato e delle norme applicative, dovrà essere attuata a partire dalla data concordata tra la S.C. Formazione di AREU e le Direzioni regionali dei CeFRA, fatta salva l'attività didattica in corso alla data identificata.

Il materiale fornito e distribuito formalmente dalla S.C. Formazione di AREU (diapositive, skill, filmati, scenari, manuali, ecc.) deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito dei percorsi formativi descritti nel presente regolamento. E' fatto obbligo di utilizzo da parte dei Soggetti erogatori, che, eventualmente, possono integrare lo stesso con altro materiale specifico inerente l'Associazione di soccorso, previo parere favorevole del Direttore del CeFRA (o suo delegato).

Il materiale didattico viene periodicamente aggiornato da parte della S.C. Formazione di AREU, in risposta a specifiche esigenze o in adeguamento alle linee guida internazionali.

#### **Art. 17 - Certificazione finale "Addetto al servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero" e certificazione regionale "Soccorritore-Esecutore"**

Il Soggetto certificatore (AAT o AREU), dovrà rilasciare al CeFRA regionale, il Certificato di abilitazione (rif. MOD 142) entro 60 giorni dalla data dell'esame di certificazione. Lo stesso certificato dovrà essere obbligatoriamente consegnato dal CeFRA, in originale, all'interessato, al termine del percorso formativo (ivi compreso il tirocinio pratico), mantenendone copia agli atti presso la propria Segreteria.

Ogni sessione di valutazione deve preferibilmente avere un numero minimo di 15 partecipanti.

#### **Art. 17.1 – Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore della AAT organizzatrice, è così composta:

- rappresentante della AAT, formalmente incaricato dal Direttore della stessa;
- Direttore del CeFRA o suo delegato;
- Istruttore regionale AREU del corso “Addetto al Soccorso Sanitario Extrospedaliero - Soccorritore-Esecutore” esperto di soccorso sanitario, nel numero adeguato rispetto alle stazioni di valutazione pratica e nel numero minimo di uno per ciascun CeFRA rappresentato;
- Certificatore della AAT (medico, infermiere, operatore tecnico, Autista-Soccorritore o Soccorritore-Istruttore);
- Certificatore di una diversa AAT (medico, infermiere o Autista-Soccorritore esperto).

Tutti i componenti della Commissione esaminatrice che risulteranno nel verbale (sia afferenti alla AAT/AREU, sia afferenti ai CeFRA), una volta visionato l'elenco dei candidati partecipanti alla sessione di valutazione, devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere, con firma autografa, il modulo di assenza di conflitto di interessi (MOD 219B); in caso di sussistenza di una specifica situazione di incompatibilità, il componente della Commissione, oltre a dichiarare la stessa attraverso il modulo, deve astenersi dal valutare il/i candidato/i interessato/i (tale soluzione operativa dovrà essere descritta nel verbale).

Il personale di AAT che compone le Commissioni di valutazione è adeguatamente formato e aggiornato da AREU e viene individuato e formalmente incaricato dal Direttore della AAT di riferimento. Di norma è previsto un Certificatore ogni 10 candidati/2 stazioni di valutazione; nel caso in cui siano presenti nella stessa sessione valutativa più di 2 postazioni dedicate alle valutazioni pratiche, il Direttore di AAT può integrare la Commissione con personale certificatore.

E' fatto obbligo, affinché la Commissione sia valida, che alla certificazione partecipi almeno un componente Certificatore di una diversa AAT, il cui nominativo deve essere comunicato almeno 7 giorni prima alla S.C. Formazione AREU ([formazione@areu.lombardia.it](mailto:formazione@areu.lombardia.it)).

Nella composizione della Commissione, il Direttore della AAT deve garantire una corretta rotazione dei rappresentanti della AAT e dei certificatori.

Il Rappresentante della AAT ricopre la funzione di Responsabile della sessione di certificazione e supervisore di tutte le stazioni di valutazione, restando a disposizione degli altri istruttori (non presidiando quindi una singola stazione valutativa); in caso di necessità può comunque ricoprire anche il ruolo di valutatore.

All'interno delle stazioni di valutazione, non sono previste figure diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di eventuali incaricati della Direzione Sanitaria di AREU e salvo diversa indicazione del Rappresentante/Direttore di AAT e/o del Direttore del CeFRA (o suo delegato).

Eventuali controversie tra i valutatori (sia afferenti al CeFRA sia della AAT), relativamente all'attività valutativa della sessione, devono essere sottoposte al parere definitivo del Rappresentante di AAT.

È facoltà del Rappresentante di AAT sospendere ogni attività valutativa, in caso di riscontro di anomalie delle attività d'esame o vizi di forma, motivando la decisione all'interno del

verbale.

Nel caso in cui il Rappresentante della AAT sia costretto ad assentarsi durante la sessione certificativa ogni attività deve essere interrotta, fino alla sostituzione dell'interessato; in caso di mancata sostituzione, la sessione dovrà essere interrotta (la motivazione dovrà essere specificata sul verbale) e sarà riaggiornata a una successiva data che dovrà essere concordata tra il CeFRA e la AAT. Entro 48 ore, il Direttore di AAT comunica via e-mail alla S.C. Formazione di AREU la sospensione della sessione certificativa con le relative motivazioni.

Prima dell'inizio della sessione certificativa, deve essere effettuato un incontro preliminare che coinvolga tutti gli istruttori/certificatori che compongono la Commissione esaminatrice, al fine di organizzare efficacemente la stessa e di allinearsi in relazione alle modalità di svolgimento.

#### **Art. 17.2 – Richiesta della sessione di esame**

Il Direttore del CeFRA (o suo delegato) richiede alla AAT di competenza la definizione della data della sessione di valutazione con almeno 40 giorni di anticipo rispetto alla data desiderata. Tale richiesta è subordinata alla presenza di almeno 15 candidati; diversamente dovrà essere specificamente motivata e approvata dal Direttore di AAT.

Il Direttore di AAT tramite il Referente della formazione soccorritori della AAT (o di un suo delegato), individua una data entro 60 giorni dalla richiesta, comunicandola con almeno 20 giorni di anticipo.

Il Direttore del CeFRA, o un suo delegato, e il Direttore della AAT o il Referente della formazione soccorritori della stessa, possono pianificare annualmente le sessioni di certificazione in base alle esigenze locali, confermando tali date almeno 40 giorni prima.

#### **Art. 17.3 – Sede dell'esame**

Il Direttore del CeFRA o suo delegato e il Referente della formazione soccorritori della AAT o suo delegato, individuano la sede della sessione certificativa in base alle esigenze logistico/organizzative contingenti; in ogni caso, le sedi devono essere idonee a garantire un corretto svolgimento delle prove teoriche e pratiche previste e devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 17.4 – Prova finale**

La prova finale è costituita da 3 verifiche:

- un test teorico a risposta multipla;
- due prove pratiche (scenario BLSD e scenario medico o traumatico + skill tecnica).

Per l'acquisizione della qualifica di "Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero" (Soccorritore-Esecutore), il candidato deve ottenere un punteggio pari o superiore al 75% in tutte le tre prove.

Nel caso in cui il candidato non abbia ancora terminato il tirocinio pratico, sarà reinserito come osservatore, fino al superamento della valutazione certificativa.

In caso di sessione certificativa numericamente importante (numero dei candidati superiore a 30), è possibile, in accordo con il Direttore del CeFRA (o suo delegato), svolgere la prova teorica anche in un momento differente rispetto alla valutazione pratica. Il tempo intercorrente tra le due valutazioni non deve essere superiore alle 72 ore, salvo situazioni eccezionali da segnalare e valutare con la S.C. Formazione AREU.

#### **Art. 17.4.1 – Valutazione teorica**

La AAT, organizzatrice della Certificazione, predispone il materiale per la valutazione dell'apprendimento teorico (test e schede di risposta) per tutti i candidati. I test sono realizzati, validati e forniti dalla S.C. Formazione di AREU e sono composti da 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola corretta, da svolgere in 40 minuti.

Il test di apprendimento teorico rappresenta la prima prova valutativa della sessione e il suo superamento è vincolante per l'accesso alle valutazioni pratiche.

Ogni risposta errata equivale al 5% in meno del punteggio totale (100%). L'esito del 75% (25 risposte corrette su 30 domande) del quiz risulta, quindi, essere la performance minima per il superamento della prova teorica.

In caso di insufficienza della prova (punteggio < al 75%), non è prevista la ripetizione immediata del test di apprendimento teorico né altro tipo di recupero (rif. Art. 17.5).

#### **Art. 17.4.2 – Valutazione pratica**

L'organizzatore della certificazione, presso cui ha sede la sessione valutativa, predispone il materiale e organizza le postazioni per le valutazioni pratiche (BLSD, scenari + tecniche). Il numero di postazioni, sulla base del numero di candidati iscritti alla sessione, viene preventivamente concordato fra il Direttore di AAT (anche tramite il Referente della formazione soccorritori della stessa) e il Direttore del CeFRA (o suo delegato), così da consentire un ordinato svolgimento delle operazioni d'esame.

Lo stesso organizzatore predispone la documentazione cartacea da somministrare ai candidati.

In ogni stazione di valutazione pratica (scenari/tecniche e BLSD) sono presenti:

- due Istruttori-soccorritori regionali AREU afferenti al CeFRA;
- un certificatore della AAT, che ricopre il ruolo di supervisore, per un massimo, in contemporanea, di due stazioni di valutazione attigue;
- personale certificatore della AAT o istruttori soccorritori regionali AREU dei CeFRA in affiancamento (non più di uno per postazione), previo accordo e autorizzazione del rappresentante della AAT, responsabile della sessione certificativa.

Ai soli fini organizzativi pratici dello svolgimento dello scenario, se necessario e previo accordo e autorizzazione del rappresentante della AAT, è possibile prevedere la presenza di operatori interni al CeFRA come ulteriori componenti dell'equipaggio, a supporto del candidato (gli stessi, dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni della Commissione).

Il tempo dedicato ad ogni candidato per l'espletamento dello "scenario+tecnica" è pari a circa a 15-20 minuti, mentre quello per il BLSD è di norma pari a 10 minuti.

L'individuazione dello "scenario+tecnica" viene effettuata ad estrazione da parte del candidato o di uno degli istruttori della sessione valutativa, seguendo le modalità contenute all'interno del materiale del corso per Soccorritore-Esecutore (secondo modulo, sessione certificativa).

#### **Art. 17.4.3 – Compilazione del verbale della sessione certificativa**

Al termine della prova finale, la Commissione dovrà redigere il verbale della sessione certificativa (MOD 141A, 141B e 141C).

La redazione del verbale avviene al termine della sessione valutativa, salvo casi eccezionali espressamente comunicati al Direttore del CeFRA (o suo delegato) dal Rappresentante della AAT in Commissione; lo stesso verbale potrà essere redatto entro e non oltre le 48 ore

dal termine della sessione certificativa; in questo caso, in sostituzione temporanea dello stesso, dovranno essere predisposte apposite schede riepilogative inerenti le performance dei candidati.

Il verbale deve indicare le eventuali posizioni di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione esaminatrice e specificarne la motivazione, nonché attestarne l'astensione nella valutazione di specifici candidati (tutti i moduli relativi al conflitto di interessi devono essere allegati al verbale).

Il CeFRA o la AAT sede di sessione certificativa, deve mettere a disposizione una postazione per la registrazione dei candidati, il disbrigo delle pratiche amministrative e la redazione del verbale, che potrà essere affidata a personale di segreteria dedicato (CeFRA o AAT). La responsabilità ultima della corretta e completa redazione del verbale è comunque in carico al Rappresentante di AAT.

Il verbale deve essere stampato in triplice copia e firmato da tutti i componenti della Commissione su ogni facciata. Per gli Istruttori Soccorritori regionali AREU appartenenti ai CeFRA, è sufficiente la firma di un solo in rappresentanza. Rimangono comunque agli atti le firme degli ulteriori Istruttori indicati, sulle skill di valutazione (BLSD e scenario+tecnica), che dovranno essere depositate presso la sede della AAT organizzatrice.

Una copia del verbale deve essere consegnata al/ai CeFRA regionale/i, la seconda copia rimane alla AAT e la terza copia deve essere inviata alla Direzione Sanitaria di AREU entro 60 giorni dalla compilazione (e-mail: [protocollo@areu.lombardia.it](mailto:protocollo@areu.lombardia.it)).

Nel caso in cui alla medesima sessione certificativa partecipino più CeFRA, dovrà essere stampato (e firmato) un numero di copie sufficiente per ciascuno di questi. Sarà cura del CeFRA regionale, se richiesto, produrre e divulgare successivamente eventuali copie alle Associazioni/Comitati/Delegazioni di appartenenza dei candidati.

#### **Art. 17.5 – Mancato superamento delle prove**

- In caso di mancato superamento di una delle 3 prove, il candidato dovrà ripetere la prova in una nuova sessione di valutazione certificativa, trascorsi almeno 30 giorni e non oltre 90 giorni dalla data della prova teorica sostenuta (o comunque alla prima sessione disponibile).  
E' eccezionalmente consentita la ripetizione immediata di una sola delle prove pratiche, con parere vincolante di tale ripetizione del Rappresentante di AAT, solo su richiesta di uno degli altri due componenti della Commissione. L'eventuale ripetizione della prova è condotta dal Rappresentante di AAT o da un suo delegato scelto fra il personale certificatore della AAT.
- In caso di mancato superamento di una delle tre prove per la seconda volta, il candidato potrà sostenere nuovamente l'esame certificativo, trascorsi almeno 30 giorni e non oltre 90 giorni dalla data della prova sostenuta (o comunque nella prima sessione disponibile), previa attestazione (dichiarazione scritta) da parte del CeFRA o del Soggetto erogatore, dell'esecuzione di un riaddestramento teorico-pratico di almeno 25 ore. Tale dichiarazione dovrà essere inviata al Direttore di AAT o al Referente della formazione soccorritori della stessa.
- In caso di mancato superamento dell'esame certificativo per la terza volta, il candidato deve frequentare "ex novo" l'intero modulo. All'atto della comunicazione formale alla AAT dell'elenco dei partecipanti alle sessioni certificative, il Direttore del CeFRA (o suo delegato) ha l'obbligo di evidenziare i nominativi dei candidati che in precedenza non hanno superato l'esame certificativo.

**Art. 18 – Mantenimento della qualifica di Soccorritore–Esecutore attivo**

Per il mantenimento della qualifica di “Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero”, (Soccorritore-Esecutore) occorre:

- partecipare agli incontri di aggiornamento previsti dalla S.C. Formazione AREU e proposti dal CeFRA di appartenenza, in accordo con la AAT di afferenza;
- effettuare la ricertificazione BLS/D per Soccorritori-Esecutori ogni 24 mesi, proposta dal CeFRA di afferenza. In caso di idoneità, deve essere rilasciato il certificato utilizzando il MOD 194; in caso di non idoneità è sospesa l'abilitazione all'uso del DAE sui MSB e la relativa attività di soccorso extraospedaliero fino al superamento della ricertificazione BLS/D;
- partecipare obbligatoriamente alle sessioni di riaddestramento o aggiornamento proposte dal CeFRA regionale di norma ogni 2 anni, notificando tale attività al Referente della formazione della AAT di appartenenza (o al Coordinatore infermieristico oppure al Direttore). Nel caso in cui il Soccorritore-Esecutore attivo, non partecipi per ingiustificati motivi alle sessioni di cui sopra, è facoltà del Direttore del CeFRA (o suo delegato), richiedere di sottoporre il Soccorritore-Esecutore a riqualificazione al fine di mantenerne l'idoneità (diversamente potrà disporre la sospensione dall'attività di soccorso);
- effettuare periodicamente la riqualificazione prevista per svolgere l'attività di Soccorritore-Esecutore (rif. Art. 20).

In caso di non espletamento dell'attività di soccorso extraospedaliero per un periodo compreso tra i 12 e i 30 mesi, il Soccorritore-Esecutore dovrà essere sottoposto, ad un aggiornamento pratico di almeno 25 ore (comprensivo di BLS/D, scenari medici e traumatici, tecniche di immobilizzazione), con relativa prova di valutazione. L'esito di tale prova dovrà essere comunicato dall'articolazione territoriale del CeFRA alla AAT di riferimento.

In caso di non espletamento dell'attività di soccorso extraospedaliero per un periodo superiore ai 30 mesi, il Soccorritore-Esecutore dovrà ripetere il secondo modulo formativo (con l'obbligo di riqualificazione).

**Art. 19 - Sospensione della qualifica di Soccorritore-Esecutore attivo**

Il Direttore della AAT, anche su proposta del Direttore del CeFRA, può richiedere, motivando la decisione, la sospensione della qualifica regionale di “Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero” (Soccorritore-Esecutore) e la verifica dell'idoneità dello stesso.

Cause di sospensione:

- mancata partecipazione agli incontri di aggiornamento obbligatori proposti dal CeFRA di competenza, in accordo con la S.C. Formazione AREU, senza giustificato motivo;
- gravi inadempienze in merito a procedure, protocolli e indicazioni della AAT, della SOREU o della Direzione AREU, durante lo svolgimento degli interventi di soccorso;
- comportamenti relazionali non consoni a quanto richiesto dal ruolo del Soccorritore-Esecutore, come da indicazioni del corso stesso;
- utilizzo improprio dei social network senza specifica autorizzazione da parte dell'articolazione locale, del CeFRA e/o della AAT/Direzione AREU.

## Art. 20 - Riqualificazione del Soccorritore-Esecutore

Al fine del mantenimento della qualifica, l'Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (Soccorritore-Esecutore) deve sottoporsi a una prova di valutazione pratica, presso il CeFRA di appartenenza.

Tale prova pratica dovrà essere organizzata e gestita direttamente dal CeFRA regionale, responsabile dell'esecuzione, o in accordo con la sua articolazione locale. Al termine della stessa dovrà essere comunicato formalmente l'esito alla AAT di competenza inviando il verbale (MOD 143A).

Tale prova pratica si compone di:

- uno scenario di simulazione "medico" (può essere uno scenario di BLS/D);
- uno scenario di simulazione "trauma" (+ skill tecnica).

I possibili scenari devono essere i medesimi utilizzati per la valutazione pratica del secondo modulo (78 ore); lo scenario medico può essere uno scenario di BLS/D e, se coincidente con il retraining certificativo DAE, verrà ritenuto valido come retraining (in questo caso dovrà essere compilato il verbale utilizzando il MOD 143B).

Il materiale cartaceo deve essere conservato agli atti, come previsto dalla normativa vigente (firmati dall'istruttore valutatore), presso la sede dell'articolazione locale del CeFRA, presso il CeFRA regionale stesso o presso la Direzione AREU.

I soggetti già in possesso della certificazione di Soccorritore-Esecutore dovranno effettuare tale prova entro 5 anni dalla data dell'entrata in vigore dell'approvazione del presente regolamento; le successive riqualificazioni dovranno essere effettuate periodicamente, non oltre il 6° anno.

I soggetti che acquisiscono la certificazione di Soccorritore-Esecutore dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno sostenere e ripetere tale prova periodicamente entro i successivi 6 anni.

Tali prove dovranno essere valutate da Soccorritori Istruttori regionali AREU.

In caso di idoneità, deve essere rilasciato il certificato utilizzando il MOD 195.

In caso di non superamento di una delle due prove, il candidato alla riqualificazione avrà la possibilità di sottoporsi alla successiva sessione.

Qualora il candidato non fosse idoneo alla riqualificazione:

- dovrà effettuare un addestramento pratico obbligatorio di almeno 16 ore, prima della successiva riqualificazione;
- se alla terza riqualificazione il candidato non risultasse ancora idoneo, al fine di riprendere l'attività di soccorso extraospedaliero sui mezzi d'emergenza, dovrà necessariamente rifrequentare il secondo modulo (78 ore) e sostenere nuovamente l'esame finale di certificazione.

Nel caso in cui l'Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (Soccorritore-Esecutore), non si sottoponesse alla riqualificazione entro 12 mesi dalla data di scadenza, il Direttore del CeFRA (o suo delegato) dovrà sospenderlo, fino a riqualificazione avvenuta. In questo caso, il CeFRA Regionale, dovrà darne immediata comunicazione al Direttore della AAT di appartenenza.

In tutti i casi sopra citati, l'Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (Soccorritore-Esecutore), non potrà quindi esercitare tale attività fino al superamento della riqualificazione.

## Art. 21 - Riconoscimento titoli di altre Regioni

Le certificazioni di qualificazione di Soccorritore-Esecutore rilasciate da altre Regioni (e/o dal 118 competente), conformi alla normativa vigente della specifica Regione, possono essere ritenute equipollenti alle certificazioni rilasciate dalle AAT di AREU, previa verifica del possesso, da parte del candidato, dell'attestazione di frequenza con esito positivo di un percorso formativo, con obiettivi, contenuti didattici e durata di pari entità rispetto a quelli previsti dalla D.G.R. n. X/5165/2016 (primo e secondo modulo, 42 + 78 ore).

I percorsi del candidato presi in esame dovranno essere conformi a quelli ufficiali previsti dalla normativa della Regione di provenienza e certificati dalla stessa o dal Servizio 118 del territorio di provenienza, se delegato dalla Regione.

Il candidato dovrà produrre in copia i certificati/attestati/dichiarazioni e la documentazione recante le informazioni relative al percorso formativo e all'esperienza maturata, in modo che gli stessi possano essere valutati.

Per i candidati non afferenti a un Soggetto (CeFRA) presente in entrambe le Regioni (di origine e Lombardia), la richiesta di riconoscimento dei titoli dovrà essere effettuata alla Direzione Sanitaria di AREU tramite PEC ([protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it), indicando come oggetto: "richiesta riconoscimento titoli Soccorritore-Esecutore).

Se non previsto nell'ambito dello specifico percorso formativo di cui sopra, l'abilitazione all'uso del DAE da parte dei Soccorritori-Esecutori rilasciata da altre Regioni, può essere ritenuta equipollente a quella rilasciata in Regione Lombardia, previa verifica del possesso, da parte del candidato, dell'attestazione di frequenza e superamento di un corso, inerente gli argomenti previsti dalla Legge n. 116/2021 (tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo) e deve avere una validità inferiore ai 24 mesi.

La valutazione di riconoscimento dei titoli sarà effettuata dalla S.C. Formazione AREU di norma entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Soccorritore-Esecutore formato in altra Regione, prima di entrare in servizio attivo, dovrà conoscere:

- le modalità di attivazione dei mezzi di soccorso da parte della SOREU;
- i contenuti delle procedure di attivazione e le istruzioni operative in uso presso la Regione Lombardia, ivi comprese quelle inerenti l'utilizzo del DAE e le maxiemergenze;
- le modalità di compilazione e gestione della documentazione inerente gli interventi di soccorso (relazione di soccorso).

## Sezione 4 – Percorso formativo per “Addetto al servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero” (Soccorritore – Istruttore)

### Art. 22 – Soccorritore-Istruttore regionale AREU

Il Soccorritore-Istruttore regionale AREU costituisce una figura cardine per il mantenimento della qualità del sistema di soccorso territoriale di emergenza urgenza.

La sua qualifica valida anche come Istruttore BLS/DAI laico, ha validità esclusivamente in Regione Lombardia, nell'ambito del sistema di Soccorso Sanitario extraospedaliero diretto da AREU.

Il Soccorritore-Istruttore può svolgere attività formativa solo per conto dei CeFRA, delle AAT e/o della Direzione AREU.

Il corso per la qualifica di Soccorritore-Istruttore è organizzato, centralmente, dalla S.C. Formazione AREU e inserito nell'ambito del Piano formativo annuale; all'interno di tale documento saranno indicate il numero di edizioni da svolgere nell'anno in relazione al fabbisogno regionale, per mantenere l'obiettivo del rapporto ottimale Soccorritore-Istruttore/Soccorritore-Esecutore (1/25).

### Art. 23 – Criteri di accesso al percorso formativo

Potranno accedere al percorso formativo per Soccorritore-Istruttore regionale AREU i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- appartenenza ad Associazioni di soccorso, Organizzazioni, Cooperative sociali, facenti capo a un CeFRA e convenzionate in modo continuativo o estemporaneo con AREU, per l'attività di soccorso sanitario extraospedaliero;
- documentata attività di Soccorritore-Esecutore da almeno 2 anni su MSB in Regione Lombardia (dichiarazione rilasciata dal CeFRA di appartenenza, su richiesta);
- dichiarazione di idoneità da parte del Direttore del CeFRA (o suo delegato) che ne propone la candidatura, con riferimento a:
  - conoscenze teorico-pratiche del percorso formativo inerente il Trasporto Sanitario e l'Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (primo e secondo modulo);
  - attitudine alla formazione teorico-pratica;
  - motivazione;
- dichiarazione di idoneità da parte del Direttore della AAT, a seguito della verifica e della valutazione dei criteri di accesso, svolta attraverso una specifica sessione di pre-corso istruttori.

Tale valutazione è coordinata dal Referente per la formazione soccorritori e svolta anche da formatori di Istruttori della AAT di appartenenza, in accordo con la S.C. Formazione AREU. L'esito della valutazione ha parere vincolante per l'accesso al corso per Soccorritori-Istruttori. E' facoltà della AAT, in accordo con i CeFRA regionali, stabilire la calendarizzazione annuale di tale idoneità.

### Art. 24 – Organizzazione del percorso formativo

Il fabbisogno annuale degli Istruttori-Soccorritori per ciascuna AAT è definito nell'ambito del Laboratorio analisi e sviluppo “Formazione Soccorritori”, coordinato dalla S.C. Formazione AREU, in accordo con i referenti della formazione Soccorritori, delegati dai Direttori di AAT.

I partecipanti, già resi idonei dalla AAT di appartenenza come descritto all'art. 23, dovranno essere individuati dal Direttore del CeFRA (o suo delegato), almeno 40 giorni prima dell'inizio del corso.

Il corso ha una durata di 32 ore, suddivise in 4 giornate; la frequenza è obbligatoria per l'intera durata.

La trasmissione dei nominativi dei partecipanti al corso dovrà essere effettuata dalla AAT, in accordo con il Direttore del CeFRA (o suo delegato), almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso.

Il materiale didattico aggiornato, elaborato dalla S.C. Formazione AREU, dovrà essere fornito dal CeFRA ai candidati, almeno 30 giorni prima dell'inizio del percorso formativo, unitamente alla lettera di presentazione del corso.

La valutazione finale certificativa si svolge in una successiva giornata (una volta concluse le 32 ore) e avrà una durata massima di 5 ore.

Il candidato potrà accedere alla fase di valutazione finale del corso per Soccorritore-Istruttore dopo insindacabile giudizio di idoneità del gruppo formatori, che ne darà comunicazione diretta al candidato e conseguentemente al Direttore del CeFRA (o suo delegato) di appartenenza, ad opera della S.C. Formazione.

Al termine dell'esame, la Commissione valutatrice dovrà redigere un verbale (MOD 144) che dovrà essere stampato in un numero di copie pari al numero dei componenti della Commissione di valutazione e dovrà essere firmato in ogni pagina da tutti i componenti della Commissione stessa.

Il certificato di abilitazione a Soccorritore-Istruttore (MOD 145), è rilasciato dalla S.C. Formazione AREU, che lo invia ai CeFRA entro 60 giorni, con relativa comunicazione alla AAT di competenza.

Il neo Soccorritore-Istruttore dovrà effettuare un percorso di affiancamento supervisionato da un Istruttore senior, (MOD 146).

L'Istruttore senior dovrà compilare una scheda, in cui registrare le fasi del percorso di affiancamento, così strutturato:

- 1 lezione teorica (corso primo modulo o secondo modulo);
- 1 lezione teorica BLS/ALS laico;
- 1 lezione teorica di aggiornamento (relativo al secondo modulo);
- addestramento pratico: 1 stazione di tecnica, 1 stazione di scenari, 1 stazione di scenario BLS/ALS/BLS/ALS laico.

Al termine del percorso di affiancamento la scheda, accuratamente compilata dall'Istruttore senior, dovrà essere inviata all'attenzione del Direttore del CeFRA che, una volta controfirmata, dovrà inoltrarla alla AAT di competenza.

### **Art. 25 – Mantenimento della qualifica di Soccorritore-Istruttore attivo**

Si definisce Soccorritore-Istruttore "attivo" colui che si attiene alle obbligatorie indicazioni di seguito riportate.

La qualifica di Soccorritore-Istruttore "attivo" ha validità di due anni purché lo stesso:

- svolga attività di soccorso di base continuativa, nell'ambito del sistema extraospedaliero di emergenza urgenza AREU;
- contribuisca all'organizzazione dell'attività formativa svolta dal CeFRA o dalla articolazione locale di appartenenza inerente i soccorritori;

- partecipi attivamente (direttore/docente) ad almeno un corso di 42 ore (TS) e/o un corso di 78 ore (SSE) ogni 2 anni nell'ambito del proprio CeFRA;
- effettui almeno 10 ore annue di formazione rivolte ai Soccorritori, in qualità di istruttore;
- partecipi obbligatoriamente agli incontri di aggiornamento proposti dalla AAT di appartenenza, organizzate dal Referente della formazione della AAT (o suo delegato), in accordo con S.C. Formazione AREU, in merito agli argomenti prescelti;
- effettui il retraining BLS-D ogni 2 anni, organizzato dal Referente della formazione della AAT (o suo delegato).

In caso di assenze prolungate o di interruzione dell'attività di formazione, nell'ambito del CeFRA, superiore a 2 anni, deve essere trasmessa all'AAT di competenza, da parte del Direttore del CeFRA (o suo delegato) la dichiarazione di sospensione.

Il reintegro potrà avvenire dopo un affiancamento di almeno 16 ore in occasione di corsi o sessioni di addestramenti supervisionati da un istruttore senior (esperto) presso il CeFRA o sua articolazione locale, con parere favorevole del Direttore del CeFRA (o suo delegato).

#### **Art. 25.1 – Revoca e sospensione della qualifica**

Il Direttore della AAT potrà revocare la qualifica di Soccorritore-Istruttore attivo su segnalazione del Direttore del CeFRA o del Referente della formazione Soccorritori della AAT, nelle seguenti situazioni:

- mancata partecipazione agli incontri di aggiornamento obbligatori proposti dalla AAT di afferenza, in accordo con la S.C. Formazione AREU, senza giustificato motivo;
- mancato rispetto della metodologia didattica/relazionale e/o delle tecniche aggiornate ai contenuti del corso Soccorritori-Istruttori AREU in essere;
- gravi inadempienze in merito a procedure, protocolli e indicazioni della AAT, della SOREU o della Direzione AREU, durante lo svolgimento degli interventi di soccorso;
- rilevazione dell'esecuzione di attività formativa, in qualità di Soccorritore-Istruttore regionale AREU, presso centri di formazione non riconosciuti da AREU, con utilizzo della qualifica e di materiale distribuito dalla S.C. Formazione AREU.

Il Direttore del CeFRA può sospendere temporaneamente, per un massimo di 12 mesi, il Soccorritore-Istruttore, informando il Direttore o il Referente della formazione soccorritori della AAT, ferma restando la possibilità per lo stesso di effettuare attività in qualità di Soccorritore-Esecutore.

Entro 12 mesi dalla formale sospensione, potrà essere richiesta, motivatamente, al Direttore della AAT di afferenza, la revoca della qualifica di Soccorritore-Istruttore, oppure il reintegro, in ottemperanza dell'art. 25.

#### **Art. 26 – Soccorritore-Istruttore “senior”**

Si definisce Soccorritore-Istruttore “senior” il Soccorritore-Istruttore che possiede le seguenti caratteristiche/attitudini:

- è in possesso della qualifica di Soccorritore-Istruttore regionale AREU;
- dimostra di essere un riferimento autorevole per gli Istruttori-Soccorritori;
- è un soggetto abilitato alla certificazione dell'Addetto al SSE;
- frequenta obbligatoriamente gli interventi formativi svolti dalla AAT/AREU.

- ha svolto continuativamente per almeno 5 anni l'attività di Soccorritore-Esecutore operativo sui mezzi di soccorso;
- ha svolto continuativamente per almeno 3 anni l'attività di Istruttore/formatore attivo (attività documentabile su richiesta);
- leadership riconosciuta all'interno dell'Associazione/CeFRA provinciale quale formatore;
- capacità organizzativa (svolgimento di un ruolo attivo di coordinatore e/o supervisore di corsi);
- competenza di tutoraggio e conduzione dei gruppi di lavoro/formazione;
- mantiene i criteri descritti nell' art. 25 del presente regolamento.

Il Soccorritore-Istruttore senior è individuato, in base ai criteri sopra descritti, dal Direttore del CeFRA, in accordo con il Referente della formazione soccorritori dell'AAT di afferenza. Tale figura ha l'obiettivo di supervisionare e costituire un riferimento nell'ambito del percorso di inserimento dei nuovi Soccorritori-Istruttori, ha capacità di mediazione e gestione dei piccoli gruppi. Rappresenta l'interfaccia tra la AAT e la formazione dell'articolazione locale del CeFRA per il mantenimento dell'omogeneità e dell'uniformità nella trasmissione dei contenuti specifici del percorso formativo per il soccorso sanitario extraospedaliero.

#### **Art. 27 – Soccorritore-Istruttore: variazione del CeFra di afferenza**

Gli spostamenti degli Istruttori-Soccorritori regionali AREU nell'ambito della Regione, da un CeFRA a un altro, devono essere comunicati alla AAT di afferenza, sia da parte del CeFRA di origine sia da parte del CeFRA di nuova destinazione.

La comunicazione deve essere effettuata anche in caso di variazione della AAT di afferenza (a entrambe le AAT interessate).

## Sezione 5 – Rapporti CeFRA-AREU

### Art. 28 – Rapporti CeFRA-AAT

Ad integrazione dell'organizzazione dell'attività formativa, ogni CeFRA è tenuto a:

- concordare con la AAT di riferimento, ogni attività formativa inerente il corso di "Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero", gli aggiornamenti e le sessioni di riqualificazione;
- mantenere aggiornata tutta la documentazione inerente l'attività formativa dei Soccorritori-Esecutori, nonché degli Addetti al Trasporto Sanitario Semplice/Trasporto Sanitario (tale documentazione dovrà essere conservata presso il CeFRA o presso la sua articolazione locale);
- aggiornare e inviare annualmente alla AAT di afferenza (Referente della formazione soccorritori) l'elenco dei Soccorritori-Esecutori attivi;
- garantire la tracciabilità delle attività didattiche dei Soccorritori-Istruttori con possibilità, su richiesta, di consultare la stessa da parte del Referente della formazione Soccorritori (o suo delegato) o Direttore della AAT;
- inviare alla AAT di competenza l'aggiornamento annuale dei Soccorritori-Istruttori attivi entro il mese di novembre, ai fini della programmazione e pianificazione dei corsi istruttori per l'anno successivo;
- comunicare l'avvio di corsi (rif. MOD 134, MOD 135, MOD 136A) alla AAT di competenza almeno 20 giorni prima della data di inizio; diversamente può essere predisposta una comunicazione cumulativa ogni sei mesi, previo accordo tra i CeFRA e le AAT.

Il Direttore del CeFRA (o suo delegato) ha la responsabilità di organizzare e partecipare a gli incontri con il Direttore della AAT (o suo delegato), con cadenza almeno annuale, al fine di effettuare una dettagliata revisione dell'attività formativa svolta e una adeguata pianificazione di quella futura.

### Art. 29 – Formatore di Istruttori-Soccorritori AREU

Il gruppo dei formatori degli Istruttori-Soccorritori è costituito da personale sanitario e tecnico operante presso la Direzione AREU e le AAT, con esperienza operativa e formativa nell'ambito del sistema extraospedaliero di emergenza urgenza.

Il formatore degli Istruttori-Soccorritori viene incaricato nominalmente da parte della S.C. Formazione di AREU, su proposta del Direttore o del Coordinatore di AAT, previo accertamento dei seguenti requisiti:

- qualifica di Esecutore e Istruttore in corsi di formazione di base (patologie mediche e/o traumatiche);
- comprovata attività di formatore/Istruttore nell'ambito di corsi di formazione rivolti alle AAT, ai soccorritori e ai laici (almeno 40 ore all'anno);
- comprovata attività continuativa come "Certificatore" nelle sessioni di Certificazione del corso per Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (secondo modulo, 78 ore);
- idoneità al corso di metodologia didattica proposto da AREU, organizzato dalla Direzione AREU o riconosciuto dalla stessa;

- affiancamento ad almeno 2 corsi di Soccorritori-Istruttori organizzati da AREU, nell'arco di massimo 12 mesi (tale affiancamento deve essere considerato idoneo, secondo valutazione dei Direttori dei due corsi, con relazione finale alla S.C. Formazione).

Il formatore dei Soccorritori-Istruttori deve, inoltre, effettuare gli aggiornamenti obbligatori proposti annualmente dalla S.C. Formazione AREU, anche attraverso la AAT, riguardanti le tematiche previste in sede di pianificazione del fabbisogno formativo specifico.

### **Art. 30 – Note finali**

Le modalità operative descritte nel presente regolamento potranno subire variazioni in ragione dell'adozione di nuove procedure informatiche in relazione alle quali i Soggetti erogatori saranno tempestivamente e adeguatamente informati.

E' opportuno sottolineare che eventuali procedure informatiche di nuova attivazione non modificheranno, nella sostanza, i percorsi descritti nel regolamento ma unicamente le modalità operative di attuazione.